

Contratto

Allegato "C"

SOMMARIO

Art.1.	Premesse.....	4
Art.2.	Oggetto del Contratto.....	5
Art.3.	Allegati.....	6
Art.4.	Definizioni.....	6
Art.5.	Contratto: luogo dell'adempimento, durata ed esecuzione.....	7
Art.6.	Condizioni della fornitura.....	7
Art.7.	Obbligazioni specifiche del Fornitore.....	8
Art.8.	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	9
Art.9.	Modalità di esecuzione dei lavori, ove previsti.....	10
Art.10.	Tempi di ultimazione.....	11
Art.11.	Responsabile tecnico delle installazioni.....	11
Art.12.	Collaudo.....	11
Art.13.	Servizi e livelli di servizio.....	13
Art.14.	Penali.....	13
Art.14.1.	Penalità nella attivazione del servizio della fornitura.....	13
Art.14.2.	Penalità durante la erogazione dl servizio.....	14
Art.15.	Cauzione.....	15
Art.16.	Subappalto (se del caso).....	16
Art.17.	Corrispettivi.....	17
Art.18.	Fatturazione e pagamenti.....	18

Contratto

ART. 19. - REVISIONE DEI PREZZI.....	19
Art.20. Divieto di cessione del contratto.....	19
Art.21. Cessione del credito derivante da contratto.....	20
Art.22. Brevetti industriali e diritti d'autore.....	20
Art.23. Riservatezza.....	20
Art.24. Trattamento dei dati personali.....	21
Art.25. Risoluzione del contratto.....	21
Art.26. Recesso.....	23
Art.27. Oneri fiscali e spese contrattuali.....	24
Art.28. Foro competente.....	24
Art.29. Clausola finale.....	24

Contratto

Contratto d'acquisto

Il presente contratto d'acquisto (qui di seguito denominato "Contratto") viene stipulato in data _____ (qui di seguito denominata "Data di entrata in vigore")

TRA:

Sig.a/Sig. _____ Nata/o a _____ il _____
Domiciliato a _____ In _____
CAP _____ Tel. _____ fax _____ e-mail _____
Nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta _____
giusta poteri allo stesso conferiti da _____
sede legale in _____
Via _____
Recapito telefonico _____
Fax _____
Posta elettronica _____
capitale sociale Euro _____
iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____
al n. _____
P. IVA _____
domiciliata ai fini del presente atto in _____
Via _____
(qui di seguito denominato "Fornitore").

E

Sig.a/Sig. _____ Nata/o a _____ il _____
Domiciliato a _____ In via _____
CAP _____ Tel. _____ fax _____ e-mail _____
Nella sua qualità di _____
Con sede legale in _____
tel. _____ ; Fax _____ , e-mail _____
giusta poteri allo stesso legale rappresentante conferiti da _____
(qui di seguito denominato "Amministrazione contraente")

Art.1. Premesse.

Per quanto non previsto e comunque non specificato nel presente contratto e nel Disciplinare di gara, l'appalto stesso è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'aggiudicatario:

- a) Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (in questo contratto viene chiamato in modo abbreviato "c.c.").
- b) Legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".
- c) Decreto Legislativo n.626/94 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni.
- d) D. Lgs 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
- e) Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e D.lgs..11 maggio 1999 n.135 e successive (tutela della privacy).
- f) D.P.R. 14 gennaio 1997 e successive integrazioni e modificazioni, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", in G.U. 20/2/1997 n. 42 S.O..
- g) D.Lgs. n. 46 del 1997 (recepimento della Direttiva 93/42/CEE sul marchio "CE") e successive modifiche ed integrazioni.
- h) Legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplinante le "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- i) D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34, "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici".
- j) D. Lgs 26 maggio 2000, n. 187, "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni connesse ad esposizioni mediche".
- k) D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
- l) D.Lgs. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
- m) Decreto ministeriale 18 settembre 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27-9-2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private
- n) Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI ...) ed in particolare CEI 62-5, CEI 62-35 e CEI 62-36;
- o) Norme tecniche sulla progettazione e realizzazione degli impianti di gas medicali: UNI EN 737-3.
- p) D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni

Contratto

nonché all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme di emanazione regionale che disciplinano gli appalti pubblici, la sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali in materia di trattamento economico dei lavoratori, e accreditamento delle strutture sanitarie;

Art.2. Oggetto del Contratto

Dandosi atto che:

- L'IRCCS Istituto Tumori di Bari ha indetto una procedura di gara ex D.L. 163/2006, per la fornitura del servizio di ristorazione per degenti e non.
- Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Con delibera n..... del L'IRCCS ha approvato l'aggiudicazione alla Ditta Sulla base dell'offerta dalla medesima presentata.
- L'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di €.....

1. Il presente contratto:

- ha per oggetto: L'affidamento, da parte della SA alla Ditta, che accetta, delle prestazioni di servizio relative al suddetto appalto, comprensive di tutti gli oneri relativi, come derivanti dalla documentazione di gara e dalla offerta tecnico organizzativa formulate dalla ditta in sede di offerta. Il contratto, altresì, definisce la disciplina, normativa e contrattuale, relativa:

- Alla installazione delle apparecchiatura/e arredi offerti dalla ditta in sede di offerta;
- alla effettuazione degli eventuali lavori ed impianti;
- alla prestazione dei Servizi in favore della medesima secondo le modalità previste dal presente atto e dai suoi allegati .

2. Conseguentemente, il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente:

- A erogare il servizio oggetto di gara con le modalità precisate nei richiamati documenti (di gara e di offerta tecnica della ditta);
- a fornire le attrezzature aggiudicate, secondo le modalità e nel rispetto delle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare in favore della medesima i Servizi di cui al precedente comma così come proposti in sede di gara.
- a procedere all'installazione e collaudo delle attrezzature di cui al punto precedente, presso i locali espressamente indicati nella documentazione tecnica di gara, in relazione ai quali dovrà garantire la piena efficienza e funzionalità. Per piena efficienza e funzionalità si intende quella che i prodotti offrono al momento del collaudo concluso con esito positivo
- a restare obbligato, qualora previsto dai disciplinari tecnici di gara, a rendere e /o Mantenere operativamente funzionali i locali ove verranno ubicate le relative attrezzature e i relativi impianti curando, con oneri a proprio carico, la

Contratto

realizzazione delle eventuali opere murarie, elettriche ed idrauliche che dovessero rendersi necessarie.

3. Nessun emendamento al presente Contratto, né alcuna rinuncia di diritti si intenderanno efficaci salvo approvazione per iscritto dalla parte interessata e la rinuncia a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza non costituisce una rinuncia ad altri diritti ai sensi del presente Contratto o a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza successiva. La presente clausola può essere emendata esclusivamente per iscritto.

Art.3. Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti allegati:

- **Allegato 1: Offerta Economica del fornitore;**
- **Allegato 2 deposito cauzionale definitivo, dell'importo di € _____, costituito secondo le modalità previste dal disciplinare ;**
- **Allegato 3 Disciplinare generale di gara;**
- **Allegato 4 Disciplinare tecnico di gara (allegato B.1);**
- **Allegato 5 offerta economica della ditta;**

Inoltre, la disciplina tra i contraenti è altresì soggetta a tutte le dichiarazioni, le certificazioni e gli impegni assunti dalla ditta con la documentazione di gara, che, detenuta presso gli uffici della Amministrazione contraente, qui si considera richiamata esplicitamente.

Si intende che, in caso di discordanza tra elementi indicati in diversi documenti tra quelli richiamati in precedenza, varranno le prescrizioni più favorevoli alla amministrazione appaltante.

Art.4. Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:

- a) **Amministrazione aggiudicatrice/appaltante:** IRCCS Istituto Tumori di Bari;
- b) **Contratto:** il presente atto, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario in via definitiva e che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- d) **Parti:** Fornitore e Amministrazione Contraente;
- e) **Beni:** la/le apparecchiatura/e oggetto della gara con le caratteristiche proposte dal fornitore nella propria offerta tecnica;
- f) **Offerta Tecnica:** il documento contenente la proposta tecnico organizzativa presentata in sede di gara dal fornitore allegata al presente contratto;
- g) **Offerta economica:** il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dal fornitore allegata al presente contratto;

Contratto

- h) **Manutenzione:** la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare una entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.
 - i) **Manutenzione correttiva:** la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un' avaria e volta a riportare un' entità nello stato in cui possa eseguire una funzione richiesta.
 - j) **Manutenzione preventiva:** la manutenzione eseguita a livelli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un' entità.
 - k) **Servizi:** i servizi connessi di assistenza tecnica e di supporto operativo;
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato negli stessi Allegati, tranne il caso in cui singole clausole del Contratto dispongano diversamente.

Art.5. Contratto: luogo dell'adempimento, durata ed esecuzione

1. Le obbligazioni contrattuali dovranno essere eseguite dal fornitore in favore dell'IRCCS Istituto Tumori di Bari c/o l'ex P.O. Domenico Cotugno in Bari, Amministrazione beneficiaria.
2. La Ditta aggiudicataria deve ultimare i lavori, comprensivi dei lavori di installazione delle apparecchiature pronte per le prove di accettazione, "chiavi in mano", entro il (giusta proposta del fornitore presentata nel cronoprogramma in sede di offerta).
3. Il fornitore si impegna ad effettuare il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica secondo le modalità e la tempistica indicata nella propria proposta tecnico – organizzativa successivamente alla data del collaudo per tutto il periodo di validità del contratto di servizio.
4. Rimane facoltà dell'amministrazione contraente, entro i tre anni successivi dalla data di stipula del contratto, procedere all'incremento o al decremento del volume delle prestazioni secondo quanto indicato nel disciplinare generale di gara.

Art.6. Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei Servizi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria, anche se materialmente non indicata nel presente contratto, per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica nonché nel presente Contratto.

Contratto

3. Le Apparecchiature fornite dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate .
4. Il Fornitore dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta e che, non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione contraente, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati con gli stessi. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni ad altre attività lavorative in atto.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell'Amministrazione beneficiaria nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art.7. Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
 - a) Fornire il servizio presso i locali individuati dalla Amministrazione beneficiaria IRCCS all'interno dei locali espressamente indicati nel disciplinare tecnico di gara.
 - b) Rispettare nella erogazione del servizio ogni prescrizione normativa o regolamentare, derivante da leggi nazionali o locali, da organi di controllo o da enti preposti alla verifica della sussistenza delle condizioni di certificazione, anche oggi non prevedibili, che dovessero intervenire durante la erogazione del servizio;
 - c) eseguire i lavori propedeutici all'avvio e alla conduzione del servizio ivi inclusi i collegamenti agli impianti tecnologici esistenti ed altre eventuali apparecchiature garantendo la fornitura di tutti i componenti necessari che, anche se materialmente non menzionati, si intendono inclusi nel prezzo proposto nella proposta economica;
 - d) effettuare prima dell'esecuzione del collaudo, tutti i controlli e le verifiche di buon funzionamento delle medesime attrezzature comprese le verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme in vigore;

Contratto

- e) manlevare l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati, ovvero a danni derivanti da difetti dei Beni forniti ed anche dai danni che dovessero essere causati, a terzi o al personale dipendente dell'Amministrazione contraente, dal proprio personale dipendente utilizzato nel corso dell'esecuzione del contratto;
- f) Richiedere tempestivamente all'Amministrazione contraente la autorizzazione ad apportare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni proposte ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili. Le modifiche non potranno avere corso senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, che la fornirà per mezzo del proprio Dirigente dell'Area Tecnico-Patrimoniale.
- g) Richiedere tempestivamente all'Amministrazione contraente la autorizzazione ad apportare le eventuali variazioni delle infrastrutture tecnologiche (impianti, ambienti, attrezzature, arredi, complementi) coinvolte nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni proposte e le caratteristiche tecniche dei nuovi elementi da implementare. Le modifiche non potranno avere corso senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, che la fornirà per mezzo del proprio Dirigente dell'Area Tecnico-Patrimoniale.
- h) Erogare il servizio rispettando in ogni sua parte la offerta tecnico-organizzativa accettata dalla Stazione Appaltante, impegnandosi a non apportare alcuna modifica a quanto indicato. Ogni eventuale possibile modifica, anche di minima entità, dovrà essere preventivamente autorizzata in modo esplicito e in forma scritta dall'Area Gestione Tecnica dell'IRCCS.

Art.8. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre il fornitore deve garantire, prima della consegna delle attrezzature, all'Amministrazione contraente il rispetto della normativa di cui sopra, trasmettendo la documentazione specificata nel successivo articolo "Installazione delle apparecchiature", ovvero:
 - documento della sicurezza ex art. 4 del d.lgs 626/94, per forniture che non prevedono la realizzazione di opere edili;
 - Piano Operativo della Sicurezza prescritto dal d.lgs 494/96 e succ. mod. e integr., laddove la dimensione e complessità delle opere edili portino a tale obbligo (cantieri con rischi particolari; cantieri senza rischi particolari e numero uomini/giorno superiore a 200).
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Contratto

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. il fornitore si obbliga ad applicare tutte le prescrizioni del vigente contratto di lavoro per i dipendenti delle Imprese del Turismo "Settore della Ristorazione Collettiva", comprese quelle in ordine ai "cambi di gestione" (artt 326 e seguenti), applicando in particolare la previsione di cui all'art. 329 del CCNL di categoria, secondo cui i lavoratori del settore della ristorazione collettiva, in ipotesi di cambio di gestione del servizio, hanno diritto di essere assunti dal soggetto subentrante. A tale scopo si precisa che attualmente operano presso l'IRCCS Istituto Tumori i dipendenti indicati nell'allegato prospetto.

Art.9. Modalità di esecuzione dei lavori, ove previsti

La esecuzione di lavori edili è soggetta alle normative in materia di lavori pubblici. Di conseguenza, la ditta offerente, oppure la ditta deputata a realizzare tale parte d'opera, deve essere qualificata e improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente (art. 40 D.Lgs 163 del 12 aprile 2006).

Dovrà essere attestata l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, questa deve essere firmata da ingegneri o architetti iscritti all'ordine professionale, aventi significativa esperienza in ambito sanitario.

I lavori edili devono essere seguiti, per conto della fornitrice, da un Responsabile dei Lavori dotato delle necessarie professionalità, il cui nominativo deve essere indicato almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

Laddove dovuto, deve altresì essere nominato un Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dotato delle qualificazioni previste dal D.Lgs 494/96 e s. m. e i.

Le spese per la progettazione gravano sulla ditta offerente, che ne assume la diretta ed esclusiva responsabilità.

La nomina del Direttore dei Lavori e dei Coordinatori della Sicurezza spettano alla Stazione Appaltante. Le relative spese, invece, nei limiti tariffari vigenti, gravano sulla ditta offerente.

Contratto

Il progetto deve essere completo, esaustivo e reso in forma esecutiva secondo le definizioni del D.Lgs 163/2006.

Tra gli elaborati dovrà rinvenirsi almeno:

- planimetria dei luoghi prima dell'intervento;
- planimetria dei luoghi dopo l'intervento ("as built");
- planimetrie degli impianti dopo la installazione;
- elenco prezzi, computo metrico estimativo;
- cronoprogramma dei lavori.

Art.10. Tempi di ultimazione

1. La Ditta aggiudicataria deve ultimare i lavori, comprensivi dei lavori di installazione delle apparecchiature pronte per le prove di accettazione, nel termine indicato nel precedente art. 5. Tale termine è inderogabile, con esclusione delle eccezioni contemplate dal D.Lgs 163/2006. La data di ultimazione lavori dovrà essere comunicata, per iscritto, con almeno 5 giorni di anticipo all'Ente appaltante.

Art.11. Responsabile tecnico delle installazioni

1. L'Amministrazione contraente nomina un Responsabile Tecnico dell'installazione delle apparecchiature di cui al presente appalto, che costituirà il referente tecnico nei confronti della venditrice fino alla conclusione delle operazioni di collaudo, nella persona di
2. Il fornitore nomina un Responsabile Tecnico dell'installazione delle apparecchiature di cui al presente appalto, che costituirà il referente tecnico nei confronti della parte acquirente fino alla conclusione delle operazioni di collaudo, nella persona di _____.

Art.12. Collaudo.

Entro i termini previsti dalla proposta tecnico – organizzativa le apparecchiature fornite, i lavori, gli impianti e gli arredi verranno sottoposti a collaudo dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.

Il collaudo è inteso quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta e comunque prescritte nel Capitolato Tecnico; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura risulterà conforme e correttamente funzionante. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'appaltatore

Contratto

rientri l'acquisizione di autorizzazioni, permessi, comunque denominati, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.

La ditta dovrà uniformarsi, anche in tale fase, alle direttive impartite dall'Amministrazione contraente.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura consegnata nonché data di decorrenza delle prestazioni di assistenza e manutenzione previste nella proposta tecnico – organizzativa nonché dà inizio al periodo di garanzia.

In caso di esito negativo del collaudo il Fornitore si impegna a sostituire e/o modificare le parti delle apparecchiature (incluse le attrezzature e gli accessori) entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Il collaudo deve essere inteso come la verifica della perfetta corrispondenza tra quanto fornito ed installato e quanto richiesto dalla parte acquirente, con le integrazioni e le modificazioni (a vantaggio della parte acquirente) derivanti dalla offerta tecnico-economica della ditta.

Di conseguenza, esso consisterà:

- 1) nella verifica della esistenza di tutta la documentazione a corredo della fornitura, come previsto dalle vigenti normative e come previsto dal complesso della documentazione di gara e della offerta tecnica della Ditta, verificando in particolare la presenza e la adeguatezza della documentazione tecnica a corredo della macchina (manuali, istruzioni, cd di installazione eccetera), le certificazioni, la presenza delle attestazioni di conformità dei lavori, dei materiali edili e impiantistici, della presenza delle autorizzazioni ove dovute;
- 2) nell'accertamento della corrispondenza della fornitura alle caratteristiche offerte dalla ditta in sede di gara, oltre che ad eventuali prescrizioni derivanti dall'obbligo al rispetto della legge; in particolare, si procederà a verificare la esistenza e conformità di:
 - apparecchiature principali;
 - accessori, software, optionals eccetera
- 3) nella verifica della funzionalità della macchina, attraverso:
 - opportune prove di funzionamento, creando simulazioni della attività cui la macchina è destinata;
 - prove e misurazioni strumentali;
- 4) nella verifica della corrispondenza e della conformità dei lavori edili e impiantistici, attraverso:
 - riscontri e misurazioni volti a confermare la adeguatezza delle soluzioni e dei materiali impiegati a quanto offerto in sede di gara;
 - opportune prove di funzionamento degli impianti;
 - prove e misurazioni strumentali;

Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;

Contratto

- i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i 2 anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art.13. Servizi e livelli di servizio

1. Dalla data di collaudo con esito favorevole dell'apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a prestare i servizi connessi indicati nell'oggetto del presente contratto.
2. Il servizio verrà effettuato dal fornitore con proprio personale specializzato e dovrà procedere secondo le modalità indicate nella propria offerta tecnica.
3. Il Fornitore renderà noti, entro il termine fissato per la stipula del presente Contratto, il nominativo ed i recapiti (telefonico, fax, e-mail) del Responsabile del Servizio, e la ragione sociale, l'indirizzo, i numeri telefonici e di fax, dei centri di assistenza di cui al Capitolato Tecnico.

Art.14. Penali

Art.14.1. Penalità nella attivazione del servizio della fornitura

1. Per ogni giorno di ritardo oltre il tempo massimo previsto per l'avvio del servizio, saranno applicate alla ditta le penalità di seguito descritte:
 - 0,05% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura dal 1° al 15° giorno
 - 0,1% dell'ammontare netto contrattuale della fornitura dal 16° giorno in poi e, comunque, complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
2. Trascorsi i periodi qui descritti, l'Azienda si riserva di rescindere il contratto e, oltre alle penalità previste, si riserva altresì di richiedere alla ditta il pagamento del maggior danno eventualmente subito.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei Beni non conformi, a seguito del collaudo di cui ai precedenti articoli, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno) del complessivo prezzo d'acquisto dell'attrezzatura, indicata nell'offerta economica, IVA inclusa.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico; in tali casi, l'Amministrazione contraente applicherà al Fornitore la predetta penale dello 0,1% per ogni giorno di ritardo a decorrere dal verbale di accertamento e sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo

Contratto

effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore dall'Amministrazione contraente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione contraente nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.
8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art.14.2. Penalità durante la erogazione di servizio

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, l'IRCCS Istituto Tumori si riserva dall'esito dei controlli di cui sopra, di applicare una penale sui corrispettivi dovuti, fino ad un massimo di euro 20.000, per ogni caso di ripetute violazioni ed inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati in seguito a diffida formale dell'IRCCS, e più in particolare per:

- Violazione di quanto stabilito relativamente alla Composizione Pasti: 500 euro per ciascun episodio.
- Violazione di quanto stabilito relativamente alle Tabelle Merceologiche: 500 euro per ciascun episodio
- Mancato rispetto delle grammature verificato su dieci pesate della stessa preparazione: 500 euro per ciascun episodio.
- Ripetuti ritardi ed anticipi nella consegna dei pasti oltre 30 minuti dall'orario previsto: 500 euro per ciascun episodio.
- Mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate o quanto altro previsto dalla legge in materia: da 1.000 e 20.000 euro a seconda della gravità dell'inadempienza.
- Mancato rispetto delle ulteriori indicazioni tecnico-organizzative comprese nel progetto accettato dalla stazione appaltante: da 500 e 20.000 euro a seconda della gravità dell'inadempienza.

Contratto

Art.14.3. Modalità di erogazione

La Stazione Appaltante, per applicare una penale, ne darà comunicazione alla Ditta, indicando le motivazioni e i riscontri necessari. La Ditta avrà sette giorni per produrre una propria relazione di chiarimento. Laddove le motivazioni addotte non venissero ritenute accettabili, e a mezzo di una determinazione dirigenziale del Dirigente dell'Area Tecnico Patrimoniale, si darà corso alla applicazione delle penali, (nella misura totale o ridotti, a seconda dell'esito della istruttoria) detraendo direttamente i relativi importi sul pagamento della fattura immediatamente successiva.

Art.14.4. Massima entità delle penali. Rescissione.

L'entità della penale e la sua ricorrenza saranno stabilite unilateralmente dall'IRCCS caso per caso. L'ammontare complessivo delle penali applicate in ciascun anno non supererà il 10% dell'importo annuale di gara. Il superamento di tale importo di penalità comporterà la risoluzione del contratto.

Art.15. Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali per un periodo di 36 mesi (recante l'impegno del garante al rinnovo qualora entro il suddetto termine non sia stato emesso il certificato di collaudo) , per un importo pari al 10% del valore dell'offerta, al netto dell'IVA, presentata in sede di gara, mediante la stipula di una fideiussione, con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, D. Lgs. 163/06. Tale cauzione incondizionata e irrevocabile, prevede espressamente:
 - la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta scritta" essendosi obbligato il fideiussore, entro il tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, su semplice richiesta dell' Amministrazione contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 c.c.;
 - la copertura anche per il recupero delle penali contrattuali nonché a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., sino alla concorrenza del 10% del valore dell'offerta al netto dell'IVA presentata in sede di gara.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell'interessato, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazione contraente

Contratto

verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.

4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Amministrazione contraente.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.
6. In caso di risoluzione del Contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la refusione del maggior danno in caso di cauzione insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art.16. Subappalto (se del caso)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e autorizzato dalla SA, intende avvalersi del subappalto, esclusivamente per l'esecuzione, delle seguenti prestazioni contrattuali:
 - Opere edili;
 - Opere impiantistiche;
 - Accessori complementari;
2. Il Fornitore si impegna a depositare presso la sede dell'Amministrazione contraente almeno venti giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, anche in materia di antimafia per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti dell'Amministrazione contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto Il Fornitore, con il presente atto assume ogni responsabilità civile in relazione ai danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura e la manutenzione delle attrezzature fornite.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

Contratto

6. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 163/06, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la SA sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al precedente comma 6, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
9. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal Bando o dal Disciplinare di Gara.
10. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del Decreto Legislativo 163/06, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. Valgono, in ogni caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n. 55.

Art.17. Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto è quello riportato nell'offerta economica formulata dalla ditta in sede di gara, allegata quale parte integrante del presente contratto ed è pertanto pari ad €
2. Il predetto corrispettivo si riferisce a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale e che lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato, per prezzi unitari e complessivi, a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il fornitore si impegna a fornire senza alcun onere per l'Amministrazione contraente versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la durata del servizio. A tale riguardo il fornitore si impegna ad informare la parte acquirente circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire alla parte acquirente di effettuare per tempo le dovute valutazioni.

Art.18. Fatturazione e pagamenti

1. Alla fine di ogni mese la ditta dovrà emettere fattura.
2. In esse dovranno essere riportati : il numero delle colazioni, pranzi e cene fornite nel mese con a fianco i costi unitari e totali, nonché il costo complessivo. Tali dati dovranno essere suddivisi per centro di costo fruitore. I centri di costo sono quelli indicati nel disciplinare generale (art. 1.4). La stazione appaltante potrà modificare, nel corso dell'appalto, l'elenco dei centri di costo, ottenendo dalla ditta la conseguente modifica nella fatturazione.
3. Le fatture come sopra presentate verranno sottoposte al visto del Direttore della struttura servita (che a tale scopo potrà delegare i Caposala) per la dichiarazione di avvenuta regolare fornitura ed autorizzazione al pagamento, a seguito di riscontro tra ordinativi, bolle, nonché riepilogo mensile.
4. Il pagamento del corrispettivo inerente la fornitura oggetto del presente contratto sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto sulla base delle prestazioni effettuate e pagate dopo l' emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 13.11 che precede.
5. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché il dettaglio delle prestazioni effettuate, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione contraente.
6. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dall'Amministrazione contraente secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro i termini indicati dal fornitore, nella propria proposta tecnico – organizzativa, e decorrenti dalla data di ricevimento della fattura presso il protocollo dell'IRCCS, e bonificato sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____: e precisamente nel termine di giorni decorrenti dalla predetta data.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. dall'Amministrazione contraente.
9. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine indicato nel precedente comma, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio d'interesse del principale strumento di finanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di finanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato del saggio marginale del 7 % così come previsto dalla direttiva 2000/35/CE .

ART. 19. - REVISIONE DEI PREZZI.

Alla data di inizio di ogni annata gestionale, a tutti i prezzi unitari si applicherà la revisione prezzi, secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 della Legge 24.12.1993, n. 537, così come modificato dall'art. 44 della Legge 724/94.

Si procederà con l'applicazione ai predetti importi del seguente coefficiente revisionale moltiplicativo:

$$K = I / I_0$$

dove:

I = indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati alla data considerata.

I₀ = indice ISTAT di cui al punto precedente ma riferito alla data della lettera d'invito della gara d'appalto.

Il coefficiente di revisione così determinato sarà applicato ai prezzi unitari espressi in sede di offerta di gara d'appalto. I prezzi revisionati rimarranno fissi ed invariabili per tutta l'annata considerata.

Tale aggiornamento revisionale sarà possibile a partire dal secondo anno gestionale e su di esso sarà applicata l'alea del 5%.

Art.20. Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione contraente al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art.21. Cessione del credito derivante da contratto

1. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 117 del Codice dei Contratti.
2. In questo caso, ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione contraente, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
3. La notificazione all'Amministrazione contraente dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla medesima, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contratto

4. L'Amministrazione contraente potrà rifiutare la cessione debitamente notificata. L'eventuale rifiuto verrà comunicato, al cedente e al cessionario, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.

Art.22. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su Beni oggetto del presente appalto, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione contraente, quest'ultima, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art.23. Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, (di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza) di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26 (Trattamento dei dati personali) , il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art.24. Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione contraente tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici.
3. Il fornitore acconsente che i dati conferiti siano trattati in forma anonima, ad eccezione del proprio nominativo e del prezzo di aggiudicazione, che potranno essere diffusi tramite il sito internet www.oncologico.bari.it ed ovvero con altre forme di pubblicità previste per legge . La trasmissione dei dati dal Fornitore all' Amministrazione Contraente avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.25. Risoluzione del contratto

1. In caso di grave inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, ivi compreso quello relativo alla conformità dei beni e dei servizi forniti ai requisiti qualitativi stabiliti dalla vigente normativa, nonché alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nella proposta tecnico – organizzativa, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato dall'Amministrazione contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In particolare, le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
 - a. . interruzione non motivata del servizio;
 - b. . apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa;
 - c. . fallimento dell'Impresa o sottoposizione della stessa alle altre procedure derivanti da insolvenza;
 - d. . cessione dell'attività ad altri;

Contratto

- e. . mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non dipendente dell'Impresa (salvo deroghe previste);
 - f. . inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
 - g. . casi di intossicazione alimentare;
 - h. . utilizzo per tre volte di derrate, le cui tipologie e qualità non siano previste dal contratto;
 - i. . inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;
 - j. . danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'IRCCS ISTITUTO TUMORI;
 - k. . uso diverso dei locali rispetto a quello stabilito dal contratto;
 - l. . non ottemperanza, entro 8 giorni, alle prescrizioni dell' IRCCS ISTITUTO TUMORI in conseguenza dei rilievi effettuati dai tecnici incaricati;
3. In caso di risoluzione del contratto, la Amministrazione potrà affidare la fornitura al concorrente classificatosi al successivo posto nella definitiva classifica di gara, addebitando alla ditta inadempiente la differenza tra le due offerte, fatti salvi gli ulteriori danni.
4. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione contraente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
- o qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - o mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto;
 - o ritardo superiore a 45 giorni nella attivazione del servizio rispetto a quanto dichiarato in sede di gara;
 - o nel caso in cui, alle verifiche della Amministrazione, risultasse che le attrezzature fornite non sono di produzione corrente, oppure non sono nuove di fabbrica, oppure risultano ricondizionate o riassemblate o presentano difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati, o non corrispondono a tutti i requisiti indicati nella proposta tecnico-economica; inoltre l'Amministrazione contraente potrà risolvere di diritto il Contratto laddove risultasse che le attrezzature non rispettano le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo. La contravvenzione ad una sola di tali disposizioni comporterà la risoluzione del contratto.
 - o mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente, ai sensi del precedente articolo 16;
 - o negli altri casi di cui agli articoli precedenti: "Fatturazione e pagamenti", "Divieto di cessione del contratto", "Riservatezza".
 - o Qualora le informazioni prefettizie inerenti gli accertamenti antimafia non pervenissero nei termini previsti, l'Amministrazione appaltante potrà procedere alla stipula del contratto sottoponendolo alla condizione risolutiva espressa nel caso in

Contratto

cui le informative successivamente ricevute dovessero risultare positive. In tale caso l'Amministrazione interessata potrà recedere dal contratto.

Art.26. Recesso

1. L' Amministrazione Contraente ha diritto al recesso nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) che il Fornitore sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all' Amministrazione Contraente.
4. In caso di recesso dell' Amministrazione Contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art.27. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all' Amministrazione contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell' articolo 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Art.28. Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art.29. Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il contenuto – che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Il presente Contratto viene sottoscritto in tre esemplari, ognuno dei quali viene ritenuto un originale, che tuttavia insieme costituiscono un unico e lo stesso strumento.

Il presente Contratto di compone di **25** pagine numerate da 1 a **25**, ciascuna siglata dalle due parti e l'ultima firmata per esteso.

Per il fornitore

L'Amministrazione Contraente

Il sottoscritto _____, quale _____ e legale rappresentante della _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Esecuzione del contratto

Contratto

Condizioni della fornitura
Obbligazioni specifiche del fornitore
Servizi e livello dei servizi
collaudo
Corrispettivi
Fatturazioni e pagamenti
Penali
Cauzione
Risoluzione
Foro competente

_____, li _____

Per il fornitore

L'Amministrazione Contraente
